

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-243 del 17/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PUBBLIGRAF S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella n. 24D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, gadget ed articoli pubblicitari, serigrafia, insegne luminose, lavorazione strutture metalliche per supporto ai manufatti pubblicitari sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24D.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-254 del 17/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PUBBLIGRAF S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella n. 24D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, gadget ed articoli pubblicitari, serigrafia, insegne luminose, lavorazione strutture metalliche per supporto ai manufatti pubblicitari sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24D.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 06/09/2017, acquisita al Prot. Com.le 73966 e da Arpa al PGFC/2017/13239 del 07/09/2017, dall'Impresa Individuale **PUBBLI-GRAF di Giacchini Cinzia** nella persona della Titolare, con sede legale in Comune di Faenza, Via Emilia Levante n. 148, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, gadget ed articoli pubblicitari, serigrafia, insegne luminose, lavorazione strutture metalliche per supporto ai manufatti pubblicitari sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24D, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con Atto Prot. Com.le 82480 del 03/10/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/14492, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL Romagna – Sede Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpae, HERA S.p.A;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 83598 del 05/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/14706, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 84032 del 06/10/2017 e come successivamente integrata in data 27/10/2017 con Nota Prot. Com.le n. 90697, acquisite rispettivamente da Arpae al PGFC/2017/14723 del 09/10/2017 e al PGFC/2017/15788 del 27/10/2017, il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto documentazione integrativa;

Atteso che in data 08/11/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 93625 e da Arpae al PGFC/2017/16341;

Dato atto che in data 05/01/2018, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/267, comunicando nel contempo che, a partire dal 01/01/2018, l'azienda "PUBBLI-GRAF di Giacchini Cinzia" è stata conferita nella "PUBBLIGRAF srl", con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella 24/D, C.F./P.IVA 04354450407, a cui faranno capo i mezzi, le attrezzature, le maestranze e tutti i rapporti commerciali e contrattuali in essere;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla-osta acustico art.8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 102530 del 05/12/2017 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, acquisito da Arpae al PGFC/2017/17796;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 103530 del 07/12/2017 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2017/18003 del 07/12/2017;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 16/01/2018, ove si da atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: "(...) *Visto che con nota prot. n. 97454 del 21/11/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/18739 del 20/12/17, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha dichiarato la compatibilità urbanistica dell'attività di produzione cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, nel sito individuato dalle particelle catastali n. 40 e 530 del foglio catastale n. 150;*
Visto che con nota del 05/01/18 acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/267 è stato comunicato che, a partire dal 01/01/18, l'azienda "PUBBLI-GRAF di Giacchini Cinzia" è stata conferita nella "PUBBLIGRAF srl", a cui faranno capo i mezzi, le attrezzature, le maestranze e tutti i rapporti commerciali e contrattuali in essere;
Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica

con nota prot. 2018/0005542/P del 09/01/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/367 del 09/01/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta;

Vista la relazione tecnica PGFC/2017/632 del 12/01/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)";

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PUBBLIGRAF S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PUBBLIGRAF S.R.L.** (C.F./P.IVA 04354450407) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella 24/D, **per lo stabilimento di produzione di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, gadget ed articoli pubblicitari, serigrafia, insegne luminose, lavorazione strutture metalliche per supporto ai manufatti pubblicitari sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24D.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **Nulla-osta acustico art.8 co.6 L. 447/1995.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta “PUBBLI-GRAF di Giacchini Cinzia” ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota del 03/10/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/14492 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Con nota PGFG/2017/13324 del 08/09/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/13327 del 08/09/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 97454 del 21/11/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/18739 del 20/12/17, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha dichiarato la compatibilità urbanistica dell'attività di produzione cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, nel sito individuato dalle particelle catastali n. 40 e 530 del foglio catastale n. 150.

Con nota del 05/01/18 acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/267 è stato comunicato che, a partire dal 01/01/18, l'azienda “PUBBLI-GRAF di Giacchini Cinzia” è stata conferita nella “PUBBLIGRAF srl”, a cui faranno capo i mezzi, le attrezzature, le maestranze e tutti i rapporti commerciali e contrattuali in essere.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0005542/P del 09/01/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/367 del 09/01/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta.

Con nota PGFC/2017/632 del 12/01/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

La ditta svolge attività di produzione di materiale decorativo e/o pubblicitario. La produzione può avvenire con materiale cartaceo, plastico (Plexiglas o PVC) o metallico a seguito di progetto da parte di designer aziendali e dopo l'acquisto da fornitori del materiale necessario si provvede alle seguenti lavorazioni:

1. per materiali plastici (pvc, adesivo Forex ecc.) - taglio a freddo, stampa, rifilatura e applicazione;

2. per materiali plastici (PMMA) - taglio laser, stampa, assemblaggio con viti e bulloni o incollaggio;
3. per acciaio in carbonio - taglio laser, verniciatura, eventuale stampa assemblaggio con viti e bulloni o incollaggio;
4. per materiale metallici (alluminio e composti con pelle e alluminio, taglio a freddo verniciatura eventuale stampa assemblaggio con viti e bulloni o incollaggio).

Con nota del 5/1/2018 la Ditta ha prodotto integrazioni volontarie in ordine a modifiche.

Relativamente all'impiego di sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata risulta che la Ditta utilizza un prodotto verniciante denominato "IVAT FK9.0080 Flash additive" a cui è attribuita la Frase di Rischio H360Df (Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità") con un uso pari a 5 Kg/anno; contestualmente dichiara che si stanno cercando alternative meno pericolose. I composti che rendono la miscela pericolosa per le Frasi di rischio sopra indicate sono presenti in concentrazione estremamente basse, per cui si valuta non vi sia il superamento delle soglie di rilevanza (classe II – 0,5 g/h) nei punti di emissione E5, E6.

Con le integrazioni sopracitate, nel merito del prodotto verniciante denominato "KEMPOL 830n diluente nitro F830" cui è attribuita la Frase di Rischio H351 (Sospettato di provocare il cancro), la Ditta dichiara che già nel corso del 2017 tale prodotto è stato sostituito con il prodotto "FIDEA 1401_CLP (Diluente Nitro 907 car)".

Fermo restando un diverso parere dell'AUSL e il rispetto della disciplina di cui al D.Lgs 81/2008, in considerazione dei quantitativi impiegati all'anno, estremamente bassi, per il prodotto "IVAT FK9.0080 Flash additive" e del fatto che per il prodotto "KEMPOL 830n diluente nitro F830", è stato già sostituito, si valuta di non dare particolari prescrizioni in ordine all'utilizzo delle materie prime.

EMISSIONE E1 - TAGLIO LASER PLEXIGLAS - Nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti da una macchina per il taglio laser di materiale plastico plexiglas dotato di impianto di abbattimento costituito da filtro a due compartimenti uno con cartucce a carboni attivi e uno con filtro a pannello in tessuto. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri e sostanze organiche. Tale attività è compresa nel punto 4.5.56 "Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e nell'allegato 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" punto 4 della DGR 2236/09 e s.m.i. Pertanto si propongono i seguenti limiti più restrittivi e prescrizioni del punto di emissione secondo quanto riportato di seguito.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili COV espressi come C)	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali sulla emissione E1;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E1;
- i carboni attivi non devono superare il 20% in peso per l'abbattimento del COV e dovranno essere sostituiti comunque almeno una volta all'anno. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate su apposito registro allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

EMISSIONE E2 – TAGLIO LASER LAMIERE IN FERRO E PLEXIGLAS - Nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni provenienti da una macchina per il taglio laser di lamiera in ferro e di materiale plastico plexiglas, dotato di impianto di abbattimento costituito da filtro a due compartimenti uno con cartucce a carboni attivi e uno con filtro a pannello in tessuto. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri, sostanze organiche, ossidi di azoto espressi come NO₂ e

monossido di carbonio. Tale attività è compresa nel punto 4.5.56 “Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico” dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” punto 4 della DGR 2236/09 e s.m.i., ed è compresa al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei CRIAER e nell'allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g” della DGR 2236/09 e s.m.i. Pertanto si propongono i seguenti limiti più restrittivi e prescrizioni del punto di emissione secondo quanto di seguito riportato.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Cot)	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali sulla emissione E2;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E2;
- i carboni attivi non devono superare il 20% in peso per l'abbattimento del COV e dovranno essere sostituiti comunque almeno una volta all'anno. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate su apposito registro allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

EMISSIONE E3 – MACCHINE DA TAGLIO – LEVIGATURA - Nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti dall'area plexiglas dove avviene il taglio con frese e l'assemblaggio di tutte le materie plastiche e il taglio dell'alluminio e compositi di alluminio; è dotato di impianto di abbattimento costituito da filtro a tessuto. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri. Tale attività è compresa nel punto 4.5.88 “Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate” e del punto 4.13.18 “Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio” dei Criteri CRIAER e all'allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” punto 4 della DGR 2236/09 e s.m.i. Con integrazione volontaria del 5/1/2018 la Ditta ha dichiarato che a tale punto vengono convogliate anche le emissioni provenienti dalla carteggiatura, che avviene saltuariamente. Per quanto riguarda l'attività di carteggiatura si rileva che è compresa nel punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g” della DGR 2236/09 e s.m.i. che fissa il limite di 10 mg/Nmc per le polveri. Pertanto si propongono i seguenti limiti più restrittivi e prescrizioni del punto di emissione secondo quanto di seguito riportato.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali sulla emissione E3;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E3.

EMISSIONE E4 – AREA GRAFICA – PLASTICHE - Nel punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni provenienti dall'area grafica dove sono collocate le macchine da stampa su materiale plastico, dal forno per il rammollimento del plexiglas, dall'area di lavaggio delle lamiere decapate e inoltre dalle operazioni di miscelazione vernici, tintometro, e lavaggio pistole. Le sostanze inquinanti emesse sono le sostanze organiche, sostanze alcaline e fosfati. L'attività di stampaggio, attività principale asservita al punto, è compresa nel punto 4.5.47 “Applicazione/essiccazione

inchiostri a base solvente nella stampa serigrafica e tampografica di materiali plastici con consumo giornaliero non superiore a 50 kg giorno” dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4.7 *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* della DGR 2236/09 e s.m.i. Al punto afferiscono poi le seguenti attività :

- attività di rammollimento plexiglas: svolta in modo residuale, una volta al mese;
- attività di lavaggio pistole: tre volte la settimana per 15 minuti;
- attività di miscelazione vernici e deposito vernici: emissione continuativa (6 h/giorno) collegata al camino che costituisce come noto attività accessoria all'attività di verniciatura, comprese nel punto 4.7 della DGR 2236/09 e s.m.i.;
- attività di lavaggio lamiere decapate: 3 volte/settimana per circa 10/15 minuti.

In considerazione del fatto che al punto di emissione confluiscono diverse attività per le quali non è stato fornito un bilancio di massa complessivo volto a definire l'emissione nelle condizioni più gravose si propone di fissare un limite di emissione pari a 50 mg/Nmc per le COV nonché l'autocontrollo annuale.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Composti organici volatili COV (espressi come C totale)	50mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E4.

EMISSIONI E5-E6 – VERNICIATURA - La Ditta dichiara un consumo annuo totale di solventi in peso pari a 3,5 t./anno inferiore al valore di 5 t./anno indicato nel Punto 2.c della parte II dell'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, e pertanto non rientra nell'art. 275 (vedi allegato dal titolo “Modulo dati utilizzo solventi”). Pertanto le attività asservite alle emissioni E5 E6 non sono soggette al rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di cui al punto 8 tabella 1 Parte III dell'Allegato 3 alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Nel punti di emissione E5 - E6 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di verniciatura a spruzzo. Tali emissioni sono dotate di impianti di abbattimento costituiti da filtri a pannelli. Le sostanze inquinanti emesse sono sostanze organiche volatili e polveri. Tale attività è compresa nel punto 4.13.38 *“Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg”* dei Criteri CRIAER e come indicato al punto 4.7 *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* della DGR 2236/09 e s.m.i. Pertanto si propongono i seguenti limiti, più restrittivi, e prescrizioni del punto di emissione secondo quanto riportato:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Composti organici volatili(espressi come C totale)	50 mg/Nmc
Polveri totali	3 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	registro

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati senza obbligo degli autocontrolli annuali sulle emissioni E5-E6;
- provvedere alla messa a regime delle emissioni nuove E5-E6;
- provvedere alla tenuta del registro con pagine numerate e vidimato da Arpae, dove annotare le ore di funzionamento delle cabine di verniciatura, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati e validate da relative fatture di acquisto.

EMISSIONE E7 – SALDATURA - Nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura. Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di non utilizzare filo ad acciaio inox, e pertanto tale attività rientra nei Criteri CRIAER Allegato 4/d

al punto 4.13.20 "Saldatura", dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto, espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le Polveri totali (10 mg/Nmc). Si propongono i limiti e le prescrizioni indicati nei Criteri CRIAER. In conclusione si propone di prescrivere quanto di seguito riportato.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali alla emissione E7;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E7.

EMISSIONE E8 – SERIGRAFIA - Nel punto di emissione E8 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di serigrafia. Le sostanze inquinanti emesse sono le sostanze organiche. Tale attività è compresa nel punto 4.5.47 "Applicazione/essiccazione inchiostri a base solvente nella stampa serigrafica e tampografica di materiali plastici con consumo giornaliero non superiore a 50 kg giorno" dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4.2 "Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg" della DGR 2236/09 e s.m.i. A tale emissione afferiscono poi le seguenti attività:

- attività di essiccazione che serve per asciugare il colore; impiego una volta all'anno;
- attività di lavaggio pistole; tre volte la settimana per 15 minuti;
- attività di miscelazione con mixer di resine poliuretaniche che avviene con un sistema pneumatico che attraverso una pistola depone un film di resina trasparente sulle etichette adesive formando un effetto lenticolare 3/4 volte l'anno tale emissione è compresa nel punto 4.2 della DGR 2236/09 e s.m.i.

In considerazione del fatto che al punto di emissione confluiscono diverse attività per le quali non è stato fornito un bilancio di massa complessivo volto a definire l'emissione nelle condizioni più gravose si propone fissare un limite di emissione pari a 50 mg/Nmc, nonché l'autocontrollo annuale.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Composti organici volatili COV (espressi come C totale)	50 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali E8;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E8

EMISSIONI E10 ed E11 - IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

Bruciatore forno verniciatura potenza massima	187 kW
Bruciatore forno verniciatura potenza massima	220 kW

Tali impianti, la cui potenza termica complessiva è inferiore a 1 MW, sono considerati ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante", in quanto risultano compresi alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III

dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONI E9 - IMPIANTO TERMICO CIVILE - Caldaia a riscaldamento con potenza termica nominale pari a 790,8 kW. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 06/09/2017 prot. n. 73966, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 10 – BRUCIATORE FORNO VERNICIATURA (187 kW, a metano)

EMISSIONE N. 11 – BRUCIATORE FORNO VERNICIATURA (220 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 9 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO CAPANNONE (790,8 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, decorazioni su automezzi, gadget ed articoli pubblicitari, serigrafia, insegne luminose, lavorazione strutture metalliche per supporto ai manufatti pubblicitari sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER PLEXIGLAS (MI1)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con carboni attivi e filtro a pannello in tessuto

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER LAMIERE IN FERRO E PLEXIGLAS (MI2)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con carboni attivi e filtro a pannello in tessuto

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – MACCHINE DA TAGLIO fresatrici, toupie, piallatrici, rettifiche, sezionatrici, bordatrici (Mp1, Mp2, Mp3, Mp4, Mp5, Mp6, Mp7, Mp8, Mp9, Mp10, Mp11, Mp12, Mp13, Mp14), LEVIGATURA (Ms6)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E4 – AREA GRAFICA – PLASTICHE - stampanti, lavaggio lamiera decapate, forno lastre plexiglas, tintometro, cabina miscelazione colore, pulizia pistole (Mg1, Mg2, Mg3, Mg4, Mg5, Mg6, Mg7, Mg8, Mg9)

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – FORNO DI VERNICIATURA (Mv1)

EMISSIONE N. E6 – FORNO DI VERNICIATURA (Mv2)

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – SALDATURA (Ms1, Ms2, Ms3, Ms4, Ms5)

Portata massima	3.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – SERIGRAFIA vasche, asciugatura telai, forno U.V., resinatura (Mse1, Mse2, Mse3, Mse4, Mse5, Mse6)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

2. Relativamente alle **emissioni E1 ed E2** i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 11, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel

documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni. Tenuto conto che alle **emissioni E3, E4, E7 ed E8** è previsto il convogliamento degli effluenti derivanti da diversi impianti/macchinari indicati in autorizzazione, che avranno tempi di attivazione scaglionati nel tempo, nel caso in cui la Ditta non proceda, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, alla messa in esercizio di alcuni di tali impianti/macchinari la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente al convogliamento di tali impianti/macchinari.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8, con un anticipo di almeno 15 giorni. Per le **emissioni E3, E4, E7 ed E8**, per le quali è previsto il convogliamento degli effluenti derivanti da diversi impianti con tempi scaglionati, la Ditta dovrà, nella comunicazione di cui sopra, segnalare puntualmente i singoli impianti che intende mettere in esercizio, tra quelli indicati in autorizzazione.**
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Nel caso in cui la Ditta intenda attivare successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto 5. anche i restanti impianti/macchinari di cui alle **emissioni E3, E4, E7 ed E8**, dovrà comunicare la data di messa in esercizio di tali impianti/macchinari con un anticipo di almeno 15 giorni con le medesime modalità indicate al precedente punto 5. **Entro 30 giorni** a partire da tale data di messa in esercizio la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti. Alla data di messa a regime degli impianti la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni ed **entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E7 ed E8 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Il monitoraggio periodico per le **emissioni E5 ed E6** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di prodotti vernicianti e diluenti (validati dalle relative fatture di acquisto) e del numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, sul **registro** di cui al successivo punto 11. I consumi giornalieri non devono essere complessivamente superiori a kg 20 di prodotti vernicianti e diluenti, per un totale annuo comunque non superiore a **4.113 litri**.

11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 2. relativamente alle **emissioni E1 ed E2**;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e diluenti, così come precisato al precedente punto 10, relativamente alle **emissioni E5 ed E6**, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 73966 del 06.09.2017 presentata dalla Sig.ra Giacchini Cinzia, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Pubbl-Graf di Giacchini Cinzia, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione di cartelli pubblicitari sito in Via Balzella, 24/d – Forlì (foglio 150 particella 40 - 530) ed individuati negli atti presentati;

Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 99686 del 28.11.2017 ;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento;

e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico: Legale rappresentante PUBBLIGRAF S.R.L.

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico Via Balzella, 24/d

Destinazione dell'insediamento:	Produzione Cartelli Pubblicitari
Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno – 2mc/giorno
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore chimico-fisico
Recettore dello scarico	fognatura pubblica—nera “tipo A”

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio lamiere in acciaio al carbonio e alluminio.

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno i seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cromo VI, Solfati, Cloruri, Cadmio, Cromo tot, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Tensioattivi totali, Alluminio, Ferro, Mercurio, Cianuri tot, Idrocarburi tot, Solventi organici clorurati.

5. Le portate ammesse in fognatura non devono eccedere 500 mc/anno; 2 mc/giorno.

6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- impianto di depurazione chimico-fisico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha

effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata in conformità all'art. 6 del D.Lgs 59/2013 all'autorità competente

12. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

15. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

16. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

17. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i;

18. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo riceettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

24. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;

25. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

27. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: planimetria della rete fognaria acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 93625 del 08.11.2017

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA in oggetto contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta dal TCA T. Chiocchini ;

Considerato che trattasi di trasferimento di attività dal Comune di Faenza al Comune di Forlì e che il TCA dichiara che sono rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e che ha conferma di quanto dichiarato, è consigliabile una verifica strumentale post operam dei limiti assoluti e differenziali di immissione;

Considerato che trattasi di attività svolta esclusivamente in periodo diurno;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1.entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'attività, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel periodo diurno, dovrà essere riportato in una relazione ed inoltrato all'Autorità competente. Qualora dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i recettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica per ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ;

2.siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;

3.il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.